ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E STATUTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 8

Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa

Salvo quanto disposto all'art. 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:

1) Nel ruolo del personale tecnico:

a) quelle a vice direttore di stabilimento di 2ª classe, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio in tale qualifica;

b) quelle a vice direttore di stabilimento di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice direttori di stabilimento di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1ª classe, quale sia la loro anzianita' in tale qualifica;

d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2ª classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

2) Nel ruolo del personale amministrativo:

a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneita' ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero;

c) quelle a ispettore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di

effettivo servizio;

d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1957, non più in vigore dal 23 novembre 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Capo	I — Ordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-statuto-del-personale-dell/art-8-promozioni-nelle-carriere-direttive-tecnica-ed-amministrativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it